

Viterbo, 29 febbraio 2008

I DIVISIONE SERVIZIO PERSONALE Ufficio Personale Docente Prot. 1828

Al Personale Docente

SEDE

Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 2, c. 434 – Progressiva riduzione ed abolizione del fuori ruolo del personale docente

A seguito dell'approvazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) è stato modificato lo stato giuridico dei docenti universitari in un aspetto rilevante; si tratta di una progressiva riduzione del periodo di **fuori ruolo** che precede la quiescenza fino ad una totale eliminazione dell'istituto dal 1° gennaio 2010.

Il comma in esame prevede che "A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza é ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico."

Tenuto conto del complesso quadro normativo che regola l'istituto del fuori ruolo secondo quanto previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (art. 19 - art. 110), dalla Legge 9 dicembre 1985 n. 705 (art. 16), dalla Legge 7 agosto 1990 n. 239 (art. 1), dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (art. 16), nonché dalla Legge 23/12/1996, n. 662 (art. 1 c. 86), visto quanto deliberato dal Senato Accademico di questa Università nella seduta del 14/04/2003, si possono verificare le seguenti fattispecie:

#### **Professori Ordinari:**

a) In servizio o nominati a seguito di concorsi banditi prima dell'11.3.1980

Compimento del 70° anno di età nel 2008 : 1) fuori ruolo per due anni e collocamento a riposo a 72 anni



2) possibilità di chiedere il prolungamento in servizio fino a 72 anni (ex art.16 D.lgs. 503/1992) e collocamento a riposo a 72 (vedi mod. A allegato)

E' comunque consentito usufruire dei due anni di fuori ruolo già a partire dal compimento del 65° anno di età.

Compimento del 70° anno di età nel 2009:

- 1) fuori ruolo per un anno e collocamento a riposo a 71 anni
- 2) possibilità di chiedere il prolungamento in servizio fino a 72 anni (ex art.16 D.lgs. 503/1992) e collocamento a riposo a 72 (vedi mod. A allegato)

E' comunque consentito usufruire dell'anno di fuori ruolo già a partire dal compimento del 65° anno di età.

# b) Nominati a seguito di concorsi banditi successivamente alla data dell'11.3.1980

Negli anni accademici 2007/08 e 2008/09 tutti i docenti con età compresa tra 65 e 69 anni possono presentare istanza (vedi mod. B allegato) per il collocamento in fuori ruolo, al termine del quale saranno d'ufficio collocati in quiescenza.

Tutti i docenti in servizio attivo fino a 70 anni possono usufruire dell'art. 16 D.lgs. 503/1992 (vedi mod. A allegato) e cessare dal servizio all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 72° anno di età.

Dal 01/01/2010 è definitivamente esclusa la possibilità di essere collocati in posizione di fuori ruolo, pertanto i docenti di I fascia verranno tutti posti in quiescenza dal 1° novembre successivo al compimento del  $70^{\circ}$  anno di età, salvo opzione esercitata ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 503/1992.

### Professori Associati:

## a) ex incaricati stabilizzati

Collocamento a riposo al  $70^{\circ}$  anno (è esclusa la possibilità di applicazione art.16 D.lgs. 503/1992).

## b) associati a seguito di concorso:

Negli anni accademici 2007/08 e 2008/09, salvo richiesta di usufruire della permanenza biennale in servizio attivo ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 503/1992 (vedi mod. A allegato), tutti i docenti di II fascia che compiono 65 anni verranno **d'ufficio** collocati in fuori ruolo, rispettivamente per due o un anno; al termine del predetto periodo saranno posti in quiescenza.



Dal 01/01/2010 i docenti di II fascia sono posti in quiescenza a 65 anni, salvo richiesta di usufruire della permanenza biennale in servizio attivo ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 503/1992 (vedi mod. A allegato).

Si rammenta che ai sensi dell'art.1,c.19 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 i docenti di I e II fascia possono comunque optare (vedi mod. C allegato) per lo stato giuridico introdotto dalla Legge stessa. In particolare, in materia di collocamento a riposo, l'art. 1 c. 17 della predetta legge dispone che " il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età."

### Ricercatori:

Nulla innova la normativa in esame, non essendo previsto l'istituto del fuori ruolo per tale categoria di personale, pertanto i ricercatori vengono collocati in quiescenza all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, salvo richiesta di usufruire della permanenza biennale in servizio attivo ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 503/1992 (vedi mod. A allegato).

Al fine di consentire all'Ufficio Personale Docente ogni adempimento necessario, si pregano gli interessati di inviare al predetto Ufficio i moduli entro e non oltre il **31 marzo 2008**.

IL RETTORE
Prof. Mareo MANCINI



MOD. A

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della TUSCIA Ufficio Personale Docente

SEDE

Oggetto: Domanda di p del D.Lgs. 30 d	ermanenza in servizio ai sensi licembre 1992 n. 503 <sup>(1)</sup>	dell'art. 16			
Il sottoscritto					
nato a		il			
professore ordinario	☐ professore associato	☐ ricercatore	☐ assistente		
per il settore scientifico	disciplinare				
	presso la Facoltà d	li			
	CHIEDE				
	Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503				
posizione di		di	ruolo sino al		
		FIRMA			
	_				
Viterbo,					
,					

<sup>(1)</sup> Art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503: "E' in facoltà di dipendenti civili dello Stato di permanere un servizio per un periodo massimo un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto".



MOD. B

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della TUSCIA Ufficio Personale Docente

SEDE

		OGGETTO: 1	Domanda di colle	ocamento fuori ru	olo		
Il	sottoscritto	Prof.				nat	o a
			il		in servizio	presso o	questo
Ate	eneo con la qua	alifica di professo	re ordinario per i	l settore scientifico	o-disciplinare	è	
pre	sso la Facoltà o	li			·		
			СНІЕІ	ЭE			
di e	essere collocato	fuori ruolo dal		·			
	Con osserv	/anza					
				I	FIRMA		

Viterbo, \_\_\_\_\_



# MOD. C

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della TUSCIA Ufficio Personale Docente S E D E

# OGGETTO: Opzione regime Legge 4.11.2005, n. 230

<u>Il</u>	sottoscritto	Prof						nato
a		•••••	il			,	Profe	ssore
		(settore	scientifico dis	ciplinare		) pres	sso la Faco	ltà di
			. dell'Univer	rsità degli	Studi dell	a Tuscia a	decorrer	e dal
	, d	lichiara ai	sensi e per g	li effetti d	li quanto di	spone l'ar	t. 1 c. 19	della
Legge 230	del 4 novemb	ore 2005, di	optare per il	regime giu	ridico intro	dotto dalla	predetta L	egge,
con salvag	uardia dell'anz	zianità acqu	isita.					
Con	osservanza							
					F	IRMA		

Viterbo,